

**Disciplinare di incarico di Responsabile della Prevenzione della
Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Società COSEV SERVIZI
S.p.A. ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001**

TRA

COSEV SERVIZI S.p.A., con sede legale a Nereto (TE), in Via F. Petrarca n. 6, capitale sociale Euro 471.621, P.IVA 00446820672, Codice fiscale 82005040678, iscritta al Registro delle Imprese della CCIAA di Teramo al n° REA 104613, in persona del Presidente e Legale rappresentante Avv. Fernando Angeloni (nato a Bellante – TE – il 28.05.1954 – Codice fiscale NGLFNN54E28A746V), autorizzato alla sottoscrizione del presente contratto con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.04.2022 (di seguito, per brevità, anche solo "COSEV");

E

Dott.ssa Chiara Di Emidio (nata a Teramo – TE – il 25.07.1988), residente in Garrufo 64027 – TE, alla Via Togliatti n. 12/A, Codice Fiscale DMDCHR88L103A, (di seguito, per brevità, anche solo "Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe").




PREMESSO CHE

- la COSEV ha necessità di procedere alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della società COSEV SERVIZI S.p.A. ai sensi della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 231/2001;
- non è stato possibile individuare all'interno dell'azienda figure

apicali che possano ricoprire tale ruolo, in quanto risultano conflitti di interesse dato che le aree organizzative che dirigono corrispondono a settori tradizionalmente esposti al rischio della corruzione e, pertanto;

- il Consiglio di Amministrazione con deliberazione in data 20 aprile 2022 ha affidato l'incarico in questione alla **Dott.ssa Chiara Di Emidio** (nata a Teramo – TE – il 25.07.1988), residente in Garrufo 64027 – TE, alla Via Togliatti n. 12/A, Codice Fiscale DMDCHR88L103A, (di seguito, per brevità, anche solo "Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe"), che ha dichiarato di possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia;

- l'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe dichiara di soddisfare tutti i requisiti applicabili come fissati dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 231/2001 ed i necessari requisiti di legge ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, c. 2, lett. "a" del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii.;



- l'incarico viene stipulato nelle more della verifica dei requisiti, pertanto in caso di esito negativo, si procederà alla risoluzione immediata del presente contratto;

- risulta necessario procedere alla formalizzazione del rapporto tra la Società e l'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Valenza delle premesse


Le premesse che precedono, unitamente ai documenti ivi citati anche se non materialmente allegati, costituiscono parte inscindibile e sostanziale del presente incarico.

Art. 2 Oggetto e scopo del contratto

La COSEV affida all'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe, che dichiara di accettarlo, l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), che comporta lo svolgimento di tutte le attività previste dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 231/2001 ovvero :

Come RPC (responsabile prevenzione della corruzione) ha i compiti di :

- elaborare/aggiornare la proposta di PTPC (piano triennale prevenzione della corruzione) da sottoporre all'approvazione del C.d.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente; tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza, così come individuati nel PTPC, oltre che in stretto coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001 (di seguito Modello);
- definire il Piano di formazione previsto nel PTPC, unitamente al Presidente della COSEV SERVIZI S.p.A. e all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (di seguito OdV) per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione del personale interessato;
- verificare l'efficace attuazione del PTPC in base al Piano dei



controlli definito annualmente dal RPCT;

riferire periodicamente al C.d.A., con cadenza almeno semestrale;

redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente;

vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 39/2013

"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

promuovere ed effettuare incontri periodici con l'OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, etc.);


promuovere ed effettuare incontri periodici (almeno annuali) con il Collegio Sindacale.

Le funzioni attribuite al RPC non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

Come RT (responsabile della trasparenza) ha i compiti di :

elaborare/aggiornare la proposta di Programma per la Trasparenza e Integrità (di seguito PTTI), da sottoporre all'approvazione del C.d.A. entro i termini previsti dalla normativa vigente e che costituisce parte integrante del PTPC;

effettuare attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa



vigente;

riferire periodicamente al C.d.A., con cadenza almeno semestrale

(l'obbligo di reportistica semestrale di fine esercizio è assolto tramite

la Relazione annuale del RPC);

segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più

opportune, i casi di mancato o ritardato adempimento degli

obblighi di pubblicazione al C.d.A., all'OdV e al Presidente, per

l'eventuale applicazione del procedimento disciplinare, informando,

se ritenuto necessario, l'ANAC;

controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico,

in base a quanto stabilito dalla normativa vigente;

definire il Piano di formazione previsto nel PTPC, unitamente al

Presidente e all'OdV per quanto di interesse, individuando le diverse

tipologie di formazione ed il personale interessato.

Art. 3 Modalità di svolgimento dell'incarico

L'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV

SERVIZI S.p.A. senza deleghe incaricato svolgerà parte del proprio

lavoro presso le sedi della COSEV, previo accordo con gli uffici

interessati e la restante parte in remoto, senza necessità di garantire

la propria presenza in COSEV.

Nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà

avvalersi del supporto delle funzioni interne all'azienda, qualora

necessario ed opportuno, al fine di disporre del più elevato livello di

professionalità specifica e di continuità di azione.

Il RPCT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al

Consiglio di Amministrazione della Società:

Il RPCT non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

La COSEV si impegna :

□ a mettere a disposizione dell'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe le necessarie dotazioni logistiche e di risorse umane al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;

□ affinché le funzioni di RPCT siano compiute in condizioni di indipendenza e di garanzia anche rispetto all'Organo di indirizzo della Società che lo ha individuato.


Art. 4 Poteri di interlocuzione e di controllo

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione con il RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del Responsabile, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo dell'attuazione delle misure.

Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri :

△ effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza,



proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione;

△ collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;

△ partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e suo aggiornamento;

△ interfacciarsi con il C.d.A., il Collegio Sindacale, l'OdV, il Dirigente/Funziario preposto alla redazione dei documenti contabili societari, l'organismo con funzioni analoghe all'OIV e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente.

Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori, salvo quanto espressamente previsto con riguardo al D.Lgs. 39/2013 in tema di inconfiribilità.

Art. 5 Reporting e Flussi


Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito. La relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, anche al Collegio sindacale, all'OdV, al DPO, all'organismo con funzioni analoghe all'OIV.

In generale il RPCT informa il C.d.A. e gli organi di controllo della Società, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività.

In particolare relaziona su :

- l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
- gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
- le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- l'andamento dei Piani di azione e nuovi Piani di azione.

Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PTPC.



Il RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data indicata dall'ANAC), così come previsto dall'art. 1, c. 14, Legge 190/2012 e dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, pubblica sul sito Web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

Art. 6 Durata

L'incarico avrà durata di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Il RPCT può essere revocato dal C.d.A. solo per giusta causa.

Rimane ferma la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva. In tali casi si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 39/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace.

Art. 7 Compensi professionali

Per l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), COSEV non riconoscerà all'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe nessun importo annuo.

Art. 8 Riservatezza

Ogni informazione relativa all'incarico e/o a qualunque titolo acquisita dall'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe, in occasione ovvero in esecuzione dell'incarico, è da intendersi riservata.

L'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe assume l'obbligo di mantenere riservati i suddetti dati e/o informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione dell'incarico. L'obbligo di riservatezza comprende il divieto di divulgare, in alcun modo e in qualsiasi forma, i suddetti dati e/o informazioni e di farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'incarico.


Resta inteso che l'obbligo di riservatezza non sussiste per i dati e/o informazioni :

√ che siano di pubblico dominio, purché ciò non avvenga a seguito di violazione degli obblighi di riservatezza previsti dal presente articolo;

√ la cui divulgazione, da parte dell'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe, sia stata preventivamente autorizzata per iscritto da COSEV.

L'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe è responsabile, anche per conto di eventuali collaboratori impiegati nell'esecuzione dell'incarico, compresi dell'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza anzidetti.

Tale obbligo di riservatezza permarrà anche successivamente alla scadenza dell'incarico o in qualsiasi altra ipotesi di cessazione della sua validità, sino a quando i suddetti dati e informazioni non divengano di pubblico dominio, per fatto di terzi.



In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, COSEV avrà la facoltà di dichiarare risolto di diritto l'incarico, fermo restando che l'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare a COSEV.

Art. 9 Risoluzione dell'incarico

Il RPCT può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa.

Rimane fermo l'obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del RPCT, siano stati avviati procedimenti penali per condotte di natura corruttiva.

Nei casi di cui ai precedenti paragrafi, si applica la disciplina di cui all'art. 15 del D.Lgs. 639/2013, che dispone la comunicazione all'ANAC della contestazione affinché questa possa formulare una richiesta di riesame prima che la risoluzione divenga efficace; inoltre, in ottemperanza al disposto dell'art. 1, c. 7, della Legge 190/2012, così come modificata dal D.Lgs. 97/2016, eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate all'ANAC, che può chiedere informazioni ed agire ai sensi del citato articolo 15, anche alla luce della specifica disciplina contenuta nel "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della

corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

Art. 10 Trattamento dei dati personali


I dati personali di ciascuna delle *Parti* saranno trattati dall'altra *Parte* ai soli fini dell'esecuzione dell'incarico, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dell'Unione Europea n. 679/2016.

Qualora nel periodo di efficacia dell'incarico si rendesse necessario procedere ad un trattamento dei suddetti dati personali per finalità diverse, la *Parte* che avrà tale esigenza ne dovrà richiedere la preventiva autorizzazione all'altra *Parte*.

Resta inteso che ciascuna *Parte* potrà esercitare nei confronti dell'altra *Parte* i diritti di cui al Regolamento UE n. 679/2016.

Art. 11 Clausola di salvaguardia

L'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori di cui si avvale per l'erogazione del Servizio a favore della COSEV, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e della Legge 190/2012, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività (ivi comprese, a titolo esemplificativo, anche quelle in materia di regolamentazione del commercio, societaria, utilizzo dei dati informativi, norma ambientali, norme in materia della sicurezza del



lavoro e in materia di riciclaggio, rapporti con la Pubblica Amministrazione, ecc.), nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo D.Lgs. 231/2001 e alla Legge 190/2012 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello Organizzativo adottato dalla COSEV, nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui il *Professionista* dichiara di avere preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV SERVIZI S.p.A. senza deleghe rispetto a quanto previsto nel presente articolo, la COSEV potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, il presente Contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, del *Professionista* in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 12 Foro competente

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le *Parti* in relazione al presente Contratto, è competente il Foro di Teramo.


Letto, approvato e sottoscritto

Nereto, lì 20/04/2022

COSEV SERVIZI S.p.A.

DOTT.ssa Chiara Di Emidio

Il Presidente/Legale rapp.te



Avv. Fernando Angeloni



Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 cod. civ.,

l'Amministratore del Consiglio di Amministrazione della COSEV
SERVIZI S.p.A. senza deleghe dichiara di approvare specificamente
gli articoli qui di seguito indicati, dopo aver attentamente letto e
ponderato quanto ivi previsto :

Art. 2 (Oggetto e scopo del contratto); Art. 3 (Modalità di
svolgimento dell'incarico); Art. 4 (Poteri di interlocuzione e controllo);
Art. 5 (Reporting e flussi); Art. 6 (Durata); Art. 7 (Compensi
professionali); Art. 8 (Riservatezza); Art. 9 (Risoluzione dell'incarico);
Art. 10 (Trattamento dei dati personali); Art. 11 (Clausola di
salvaguardia); Art. 12 (Foro competente).

DOTT.ssa Chiara Di Emidio

